



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

☒ a disposizione d'ufficio

☐ a richiesta di parte

☐ imposto dalla legge

CORTESUPREMA DICASSAZIONE

20064 / 11

oggetto

SEZIONE PRIMA CIVILE

Famiglia

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella Luccioli

- Presidente -

R.G.N. 11753/10

Dott. Francesco Felicetti

- Consigliere -

Dott. Salvatore Di Palma

- Consigliere -

Cron. 20064

Dott. Massimo Dogliotti

- Consigliere -

Rep.

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

Ud. 6/06/11

ha pronunciato la seguente

Motivazione
semplificata

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M

B

, elettivamente domiciliato in Roma via

E. Gianturco 4, presso lo studio dell'avv.ta Angela De

Luigi, rappresentato e difeso dall'avvocata Concetta La

Torre, giusta procura a margine del ricorso per

cassazione;

- ricorrente - In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri nomi dei ricorrevoli,
della sentenza n. 52
della sentenza n. 52

contro

A

B

, elettivamente domiciliata in Roma via

E. Gianturco 1, presso lo studio dell'avv.to Pietro

Saija, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe

Pietro, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

2011

1607

Boop



avverso il decreto della Corte di Appello di Messina, I
sezione civile, emesso il 5 ottobre 2009, depositato il
6 ottobre 2009, nel procedimento di reclamo iscritto al
n. 182/09 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta all'udienza del 6
giugno 2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l'Avvocato Concetta La Torre per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

Rilevato che

1. Il Tribunale di Messina, con ordinanza ~~del~~
~~Presidente~~ del 20 marzo 2009, accoglieva
parzialmente il ricorso di ex
articolo 710 c.p.c. e riduceva, da 700 a 600
euro, l'importo dell'assegno dovuto alla moglie
 , a titolo di contributo al
mantenimento dei due figli minori. Il
provvedimento si basava sull'inizio di una nuova
attività lavorativa da parte di
ma, allo stesso tempo, rilevava, ai fini del
rigetto della richiesta di maggior riduzione
dell'importo dell'assegno, che la dedotta
cessazione dell'attività imprenditoriale svolta
in precedenza da era stata
predisposta artatamente al fine di ottenere la

Bras



maggior riduzione possibile dell'assegno;

2. ha impugnato il provvedimento insistendo nella deduzione di cessione dell'attività di lavoro autonomo, per sopravvenute difficoltà economiche, e della sua successiva assunzione come lavoratore part-time alle dipendenze della cessionaria;
3. La Corte di appello di Messina ha respinto il reclamo ribadendo la sussistenza di forti elementi indiziari tali da far ritenere la simulazione della cessione dell'attività;
4. Ricorre per cassazione ex art. 111 della Costituzione deducendo quattro motivi di impugnazione;
5. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'erroneità della decisione della Corte di appello che ha ritenuto insussistente l'intervenuto peggioramento delle condizioni reddituali del . Il ricorrente chiede alla Corte se vi sia stata violazione di legge inerente alla valutazione della prova ex artt. 2697 e 2722, non avendo la Corte rivisitato autonomamente tutte le prove documentali proposte dal ricorrente e per aver ammesso e attribuito rilevanza ad una prova testimoniale ~~ammessa~~ in violazione all'art. 2722 c.c., e se sia stato violato l'art. 115 c.p.c. non avendo essa Corte posto a fondamento delle proprie decisioni le prove proposte dal ricorrente e

Borip



avendo basato il proprio convincimento esclusivamente su semplici presunzioni;

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omessa pronuncia sulla richiesta, con specifico motivo di appello, di equa rideterminazione dell'assegno, anche solo sulla base dei presupposti già riconosciuti della intervenuta nascita di un altro figlio e dell'intervenuto miglioramento delle condizioni reddituali della resistente. Il ricorrente chiede alla Corte se tale omissione di pronuncia abbia determinato violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato; se vi sia stata violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 156 c.c., non avendo la Corte interpretato (*rectius* applicato) il principio di proporzionalità nell'adeguare l'assegno alle effettive capacità reddituali dei genitori; se vi sia stata violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. da parte della Corte di appello che ha omissso di pronunciarsi sulla richiesta di affido condiviso dei minori con violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e dell'art. 155 bis c.c., che imponeva alla Corte di motivare specificamente le ragioni di tale diniego per sussistenti ragioni contrarie all'interesse dei minori;

B. B.



7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di retroattività delle pronunce giudiziali nonché l'inesistenza della motivazione, avendo la Corte messinese omesso di pronunciarsi sulla richiesta di specificare la decorrenza della rideterminazione dell'assegno;
8. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia e motivazione sulla richiesta di affido condiviso dei figli e di modifica degli orari di visita;
9. Si difende con controricorso A B che eccepisce la nullità della procura rilasciata da B al proprio difensore e chiede il rigetto per infondatezza del ricorso;
10. La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Ritenuto che

1. L'eccezione relativa alla invalidità della procura è infondata in quanto l'errore materiale rilevato da parte della controricorrente non inficia la chiara volontà del B di conferire mandato per la proposizione del ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento emesso il 5 ottobre 2009 e depositato il 6 ottobre 2009 dalla Corte di appello di Messina nel procedimento di reclamo avente ad oggetto l'ordinanza del Tribunale di Messina del 20 marzo 2009;

Boop



2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Sebbene articolato come deduzione di una violazione di legge il motivo censura la decisione sotto il profilo del merito e lo fa con assoluta genericità e mancanza di autosufficienza;

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. E' indiscutibile che la Corte messinese abbia preso in esame la richiesta di rideterminazione dell'assegno e che l'abbia respinta in seguito ad una esauriente valutazione delle deduzioni del reclamante che ha ritenuto infondate. Quanto alla pretesa mancata considerazione delle circostanze relative alla nascita del figlio del [B] e alla modestissima retribuzione percepita dalla [B] è lo stesso ricorrente a rilevare che il Tribunale di Messina aveva riconosciuto tali circostanze e, per l'effetto, aveva rideterminato l'assegno di mantenimento per i due figli, nati nel corso del matrimonio con [A] [B], riducendolo da 700 a 600 euro mensili. Il Tribunale di Messina aveva invece disconosciuto il dedotto peggioramento delle condizioni economiche del [B] ritenendo del tutto strumentale la cessione della sua azienda alla giovanissima segretaria e nipote che lo aveva poi assunto come responsabile tecnico. Su tale profilo della controversia si è incentrata quindi la valutazione della Corte di appello di Messina che ha implicitamente ritenuto adeguatamente valutate le due circostanze sopra indicate. Né il ricorrente ha portato all'attenzione di questa Corte circostanze attinenti ad

Bmz



esse che non sarebbero state valutate o valutate adeguatamente dalla Corte di appello. Su questi presupposti la censura relativa alla eccessiva modestia della riduzione dell'assegno anche sulla base delle sole circostanze riconosciute assume la consistenza di una censura di merito, come tale inammissibile oltre che generica;

4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono invece fondati perché non è stata determinata la decorrenza della riduzione dell'assegno che trovando la sua ragion d'essere in circostanze fattuali specifiche doveva essere oggetto di una esplicita presa di posizione del collegio del reclamo. Allo stesso modo la Corte di appello avrebbe dovuto valutare la richiesta di modifica del regime di affidamento dei figli;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, accoglie il terzo e quarto motivo, cassa e rinvia alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

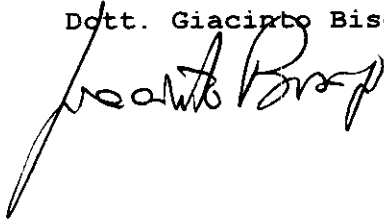
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
6 giugno 2011.

Boschi



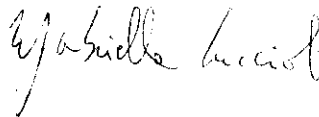
Il Giudice relatore

Dott. Giacinto Bisogni



Il Presidente

Dott. Maria Gabriella Luccioli



Deposito in Cancelleria

II 30 SET 2011

IL CANCELLIERE
Andrea Bianchi